

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 279/CGF**

**(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma del 24 maggio 2013,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Niccolò Schillaci,  
Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio  
Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO A.S.D. PROGETTO CALCIO SANT'ELIA AVVERSO LE SANZIONI:**

**- INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FRANCO CARDIA;**

**- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE  
SPORTIVA 2012/2013, ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA  
EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO  
PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE,  
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  
VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER,  
COMMA 11 N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMA 9 C.G.S. - NOTA N. 5924/702PF12- 13/AM/MA  
DEL 25.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del  
18.4.2013)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Progetto Calcio Sant'Elia di Cagliari.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.S. TICINIA  
ROBECCHETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTANESE/TICINIA  
ROBECCHETTO DEL 7.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso la  
Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 2.5.2013)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra  
proposto dall'A.S. Ticinia di Robecchetto di Robecchetto con Induno (Milano). Dispone addebitarsi la  
tassa reclamo.

**3. RICORSO A.P.D. TORTONA VILLALVERNIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDI MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TORTONA V./ASTI DEL 23.03.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.03.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.P.D. Tortona Villalvernia di Tortona (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE A PORTE CHIUSE E L'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 15.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 161 del 16.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUTO MASSIMILIANO SEGUITO GARA MATERA/MONOSPOLIS DEL 12.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPANÒ DOMENICO SEGUITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO/VIBONESE DEL 12.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 24 maggio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete